

Causa C-760/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

8 ottobre 2019

Ricorrente:

JCM Europe (UK) Ltd

Resistente:

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto del procedimento principale

Il 3 gennaio 2018 i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (amministrazione fiscale e doganale, Regno Unito) (in prosieguo: l'«HMRC») hanno emesso una decisione contenente informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: l'«ITV») relativamente alla classificazione tariffaria per l'iPRO-RC, prodotto dalla JCM Europe (UK) Ltd (in prosieguo: la «JCM»). L'iPRO-RC è stato descritto nella richiesta di ITV come un dispositivo per la validazione di banconote, con capacità di deposito e riciclo e capacità di cassa di 400 banconote con un'opzione per 1 000 banconote. Ricicla due tagli di banconote fino a 100 banconote ciascuno.

La JCM ha impugnato la suddetta ITV dinanzi al giudice del rinvio.

L'iPRO-RC era stato inizialmente classificato dall'HMRC nella sottovoce 9031 49 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo, la «NC»). L'iPRO-RC è stato riclassificato dall'HMRC il 3 gennaio 2018 a seguito dell'esecuzione da parte della Commissione europea del regolamento (UE) 2016/1760 che ha classificato l'iPRO-RC alla sottovoce NC 8472 90 70.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il rinvio è effettuato ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La domanda riguarda la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (NC) (in prosieguo: il «regolamento 2016/1760»).

Questione pregiudiziale

«1) Se [il regolamento 2016/1760] sia invalido nella parte in cui classifica il validatore di banconote e le casse per contanti di cui al [regolamento 2016/1760] al codice NC 8472 90 70, anziché al codice NC 9031 49 90.

2) In particolare, se [il regolamento 2016/1760] sia invalido in quanto:

- 1) limita indebitamente la portata della voce 9031;
- 2) estende indebitamente la portata della voce 8472;
- 3) tiene conto di elementi inammissibili;
- 4) non tiene debitamente conto delle note esplicative, delle voci NC e/o delle regole generali d'interpretazione nel classificare il prodotto come descritto in detto regolamento».

Disposizioni del diritto dell'Unione europea fatte valere

Codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70 e nota esplicativa del sistema armonizzato (SA)

Il titolo della sezione XVI della NC recita: Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi.

La voce 8472 è formulata come segue: Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori elettrografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]. Rientrano in questa voce le macchine da scrivere dotate di uno speciale dispositivo per la digitazione di targhette di indirizzi a matrice.

La sottovoce 8472 90 90 è formulata come segue: altre. Sono comprese le macchine descritte nella nota esplicativa del SA, voce 8472.

Nella nota esplicativa del SA si afferma che:

Questa voce comprende l'insieme delle macchine o apparecchi per ufficio che non sono comprese più specificamente nelle tre voci precedenti o in un'altra voce qualsiasi della tariffa.

L'espressione macchine ed apparecchi per ufficio deve essere intesa in senso molto lato come comprendente tutte le macchine utilizzate in uffici, negozi, opifici, officine, scuole, stazioni, alberghi, ecc. per espletare «il lavoro d'ufficio» cioè il lavoro concernente le scritture, (registrazione, tenuta di documenti, corrispondenza, ecc.), la classificazione, la contabilità ecc..

Sono, tuttavia, compresi in questa voce soltanto le macchine per ufficio e gli apparecchi della specie aventi un basamento che permetta di posarli, ad esempio, su un tavolo o una scrivania, ecc. Ne sono esclusi gli strumenti a mano, che non hanno tale basamento, come gli utensili a mano del capitolo 82.

La nota alla sezione XVI comprendeva le seguenti disposizioni:

Alla nota 1:

«Questa sezione non comprende:

(...)

m) gli oggetti del capitolo 90»

Alla nota 3:

«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

Alla nota 4:

«Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura».

Codici NC 9031, 9031 49 e 9031 49 90 e nota esplicativa del SA.

I codici rientrano nel capitolo 90 della sezione XVIII della nota esplicativa della NC nella voce principale: Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.

La voce 9031 è formulata come segue: Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili.

La sottovoce 9031 49 90 è formulata come segue: Altri.

Nella nota esplicativa del SA si afferma che:

«Questa voce comprende gli strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, anche ottici.

Rientrano pure in questa voce, gli apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, come:

(...)

Gli apparecchi e gli strumenti sopraelencati sono da classificare in questa voce anche se destinati ad essere montati su macchine».

V. anche le regole generali di interpretazione della NC, regole da 1 a 6.

V. anche gli orientamenti contenuti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in UE/2012/C338/01 sui riferimenti alla determinazione della validità degli atti dell'Unione europea.

V. sentenza del 22 febbraio 2018, *Kubota (UK) Limited e EP Barrus Limited/HMRC*, C-545/16, EU:C:2018:101, punti da 23 a 26 sugli orientamenti relativi al potere discrezionale della Commissione quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali.

La storia del regolamento 2016/1760 è che nel gennaio 2012 la Germania ha rilasciato un'ITV che classifica un apparecchio per la validazione di banconote nella sottovoce NC 8472 90. Nel febbraio 2012 il Regno Unito ha rilasciato un'ITV per un validatore e riciclatore di banconote, classificandolo nella sottovoce 9031 49 90. Alla luce di queste decisioni apparentemente contraddittorie, la Germania ha chiesto al comitato del codice doganale della Commissione europea (in prosieguo: il «comitato») di fornire una classificazione coerente.

27 Stati membri su 28 hanno votato per la classificazione nella sottovoce NC 8472 90 90. Il Regno Unito è rimasto del parere che l'iPRO-RC avrebbe dovuto essere classificato alla sottovoce 9031 49 90 29. Da allora, l'HMRC ha adottato il parere che la sottovoce 8472 90 sia il corretto codice di classificazione e sostiene la motivazione del comitato come recepita nel regolamento 2016/1760.

Il prodotto è descritto nel regolamento 2016/1760 come segue:

Apparecchio costituito da un validatore di banconote e da casse per contanti (cosiddetto «riciclatore») avente dimensioni complessive di circa 10 × 24 × 44 cm.

Il validatore utilizza un sensore ottico per verificare l'autenticità delle banconote sulla base di specifiche predefinite.

Le banconote approvate dal validatore sono trasferite nella cassa per contanti. Quando tale cassa raggiunge la sua capacità massima (generalmente 30 banconote), le banconote vengono automaticamente smistate e trasferite nelle altre casse, aventi generalmente una capacità di 300 banconote.

L'apparecchio è utilizzato ad esempio nelle macchine da gioco, nei distributori automatici, nei parchimetri ecc. per consentire il pagamento per il servizio o il prodotto ottenuto.

L'apparecchio è inoltre in grado di erogare banconote.

L'apparecchio è sempre connesso a un sistema di controllo centrale (non incluso nella presentazione) che regola le specifiche predefinite delle banconote e il loro flusso verso le diverse casse per contanti.

Un'immagine del prodotto è stata inclusa nel regolamento 2016/1760. La JCM riconosce che il prodotto raffigurato è identico all'iPRO-RC che essa distribuisce.

Motivi della classificazione

La classificazione è stata determinata dal comitato con riferimento alle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché al testo dei codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70.

La classificazione alla voce 9031 come strumento di misura o di controllo è stata esclusa, in quanto l'apparecchio è più di uno strumento di controllo rientrante in detta voce.

Il comitato ha concluso che, oltre a verificare l'autenticità delle banconote, l'apparecchio svolge altre funzioni quali smistamento e distribuzione delle banconote nelle varie casse ed erogazione di banconote. Tutte le funzioni svolte dall'apparecchio sono comprese nella voce 8472 ed esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8472 90 70 come apparecchio per ufficio.

Disposizioni nazionali fatte valere

ITV dell'HMRC del 3 gennaio 2018

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

La JCM fa parte della JCM Global, che si presenta come il leader mondiale e il marchio più affidabile per la gestione del denaro e delle transazioni, i cui prodotti sono utilizzati in tutto il mondo.

L'HMRC è responsabile dell'esazione e dell'amministrazione dei dazi e delle accise nel Regno Unito.

Descrizione dell'iPRO-RC

L'iPRO-RC è descritto come validatore e riciclatore di banconote e ne svolge le funzioni. È progettato per l'installazione in una varietà di dispositivi host come casse self-service, distributori automatici, biglietterie e macchine da gioco. L'iPRO-RC è solitamente collocato all'interno del dispositivo host a cui è collegato tramite cablaggio elettronico, oppure rimane indipendente da esso.

Le sue funzioni sono: i) controllare e accettare/rifiutare banconote, ii) custodire le banconote in uno scomparto di riciclo o in una cassa e iii) su richiesta del dispositivo host, erogare le banconote custodite nello scomparto di riciclo.

I componenti principali dell'iPRO-RC sono tre, tutti alloggiati in uno chassis. L'intero dispositivo viene quindi installato nel dispositivo host. Questi tre componenti sono: i) l'unità di verifica, ii) l'unità di riciclo e iii) la cassa. L'iPRO-RC non può operare indipendentemente dal dispositivo host anche se ha alcune caratteristiche autonome. La JCM fornisce un'ulteriore descrizione dettagliata dell'iPRO-RC.

La promozione commerciale dell'iPRO-RC da parte della JCM pone particolare enfasi sulla capacità di riciclo, ad esempio:

«riducete i costi operativi e rendete i clienti soddisfatti con il nuovo e straordinario iPRO-RC di JCM Global. L'unità iPRO-RC ha due camere di grande capacità con tecnologia di riciclo con sistemi a rullo che trattengono le banconote riciclate consentendo pagamenti immediati, assicurando l'operatività del vostro dispositivo e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, l'iPRO-RC è munito della tecnologia di anti-ripescaggio della JCM Global, garantisce un'accettazione comprovata delle banconote ed è dotato di una cassa estraibile e bloccabile».

Sulla base delle prove, il giudice del rinvio ha accertato che l'unica differenza tra l'iPRO e l'iPRO-RC è il riciclatore e il materiale commerciale dell'iPRO pubblicizza in particolare la tecnologia di «accettazione comprovata delle banconote».

Sulla base dell'esame dello stesso iPRO-RC, il giudice del rinvio constata che il suo uso previsto comporta la convalida mediante misurazione e accettazione delle

banconote allo scopo di custodirle in modo sicuro o di erogarle a seconda delle istruzioni del dispositivo host.

Argomenti principali delle parti nel procedimento principale

Secondo la JCM, l'iPRO-RC andrebbe correttamente classificato nella sottovoce 9031 49 90 e la classificazione nella sottovoce 8472 90 90 limita in modo inammissibile il campo di applicazione della voce 9031 e della sottovoce 9031 49 90, ed estende in modo inammissibile il campo di applicazione della voce 8472 e della sottovoce 8472 90 90.

La JCM sostiene che il regolamento 2016/1760 è invalido per il fatto che:

1) A suo parere, le proprietà delle macchine cui si riferiscono le ITV tedesche e britanniche in conflitto sottoposte al comitato non sono state correttamente notificate alla Commissione. In particolare, la descrizione dell'apparecchio nell'ITV tedesca indicava come sua funzione principale il conteggio del denaro. La JCM non concorda sul fatto che il «conteggio del denaro» rappresenti la funzione principale della macchina.

2) I verbali del comitato descrivono le apparecchiature come lettori di banconote.

3) La classificazione alla voce 8472 90 90 ignora i termini della nota 1(m) della sezione XVI della NC, che stabilisce che la sezione XVI (in cui rientrano il capitolo 84 e la voce 8472) esclude dal capitolo 84 gli articoli classificati anche nel capitolo 90.

4) I termini della nota 3 della sezione XVI (applicabile anche all'interpretazione del capitolo 90 in virtù della nota 3 del capitolo 90) non sono stati applicati correttamente per determinare la voce NC applicabile.

5) I termini della nota 4 della sezione XVI (applicabile anche all'interpretazione del capitolo 90 in virtù della nota 3 del capitolo 90) non sembravano essere stati correttamente applicati.

6) Secondo la JCM, il regolamento 2016/1760 non sembrava classificare l'apparecchio tenendo debito conto delle NESAs (note esplicative non vincolanti) In particolare:

a) La nota esplicativa del SA alla voce NC 9031 che recita: «questa voce comprende strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, anche ottici», «rientrano pure in questa voce gli apparecchi e strumenti ottici di misura e di controllo (...) [e] sono da classificare in questa voce a prescindere che siano o meno destinati ad essere montati su macchine»;

b) La nota esplicativa del SA alla voce NC 8472 che recita: «L'espressione macchine ed apparecchi per ufficio deve essere intesa in senso molto lato come

comprendente tutte le macchine utilizzate in uffici, negozi, fabbriche, officine, scuole, stazioni, alberghi, ecc. per espletare «il lavoro d'ufficio» cioè il lavoro concernente le scritture, (registrazione, tenuta di documenti, corrispondenza, ecc.) la classificazione, la contabilità ecc. Sono, tuttavia, compresi in questa voce soltanto le macchine per ufficio ed apparecchi della specie aventi un basamento che permetta di posarli su un tavolo o una scrivania, ecc. Ne sono esclusi gli strumenti a mano, che non hanno tale basamento, come gli utensili del capitolo 82. (...) In particolare, sono compresi in questa voce: 4) le macchine per selezionare, il contare (...) i pezzi di moneta (comprese le macchine per il conteggio e il pagamento delle banconote). (...) 5) Distributori automatici di biglietti di banca, operanti in connessione diretta con una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni, sia on-line che off-line».

7) La JCM sostiene che, se si considerano correttamente le note esplicative del SA, la classificazione appropriata dell'iPRO-RC rientra alla voce 9031, con la conseguenza che la classificazione alla voce 8472 estende illegittimamente l'ambito di applicazione della voce 8472 e riduce illegittimamente l'ambito di applicazione della voce 9031.

L'HMRC

Argomentazioni relative alla verifica dell'invalidità di un regolamento

L'HMRC sostiene che il regolamento 2016/1760 è valido. Inoltre, secondo l'HMRC, il comitato ha seguito la corretta procedura per giungere alle conclusioni cui è pervenuto, ha considerato e applicato i criteri corretti per quanto riguarda la classificazione, ha considerato il manuale di funzionamento e manutenzione dettagliato adeguato per l'iPRO-RC della JCM e non vi è motivo per cui la Corte possa intervenire sulla decisione cui è giunto il comitato.

Sebbene l'HMRC abbia originariamente classificato l'iPRO-RC alla voce 9031, essa è consapevole dell'obbligo per gli Stati membri di adottare un approccio coerente alla classificazione tariffaria all'interno della Comunità europea. Di conseguenza, ora l'HMRC accetta il parere del comitato, della Commissione e degli altri 27 Stati membri che hanno ritenuto che la classificazione tariffaria appropriata sia alla voce 8472.

L'HMRC non concorda sul fatto che possa sorgere un ragionevole dubbio sulla validità di un regolamento solo sulla base di una divergenza di opinioni sulla corretta classificazione tariffaria. Nelle circostanze del caso di specie, il comitato ha esaminato l'apparecchio in questione e ha applicato nel modo appropriato le indicazioni per l'interpretazione delle rispettive voci NC, in particolare le regole generali di interpretazione, per formulare un parere ponderato sulla corretta classificazione.

La Corte di giustizia ha stabilito che un regolamento può essere dichiarato invalido solo se la Commissione ha commesso un errore (v. sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00, EU:C:2002:462) o un

«errore manifesto» quando la controversia riguarda la classificazione al livello di sottovoce a otto cifre (v. sentenza del [10 maggio 2001], Cabletron Systems Ltd, C-463/98, [EU:C:2001:256]). Secondo l'HMRC in questa circostanza non è stato dimostrato alcun errore (manifesto o meno) tale da rendere invalido il regolamento. In particolare, secondo l'HMRC non è sufficiente che una parte (o addirittura il giudice o i giudici del rinvio) abbia un'opinione diversa di come i codici possano essere applicati perché sia provato un errore, [bensì] occorre che vi sia stato un errore nelle modalità con cui la classificazione è stata determinata da parte del comitato e dalla Commissione.

Osservazioni sul merito

Nel caso in cui la questione dell'«errore» sia più ampia di quanto sopra ipotizzato, l'HMRC rimane del parere che la classificazione alla voce 8472 sarebbe comunque corretta. Secondo l'HMRC la classificazione alla voce 9031 amplierebbe in modo inammissibile la portata di tale voce e avrebbe come conseguenza la riduzione della portata espressamente ampia della voce 8472.

Dal testo specifico della voce 8472 risulta chiaramente che le macchine che svolgono mansioni d'«ufficio» devono essere classificate in tale voce. Inoltre, la voce è ampia nella sua applicazione e copre qualsiasi tipo di ufficio. Anche il tipo di compiti svolti da un apparecchio in simili situazioni è descritto in termini ampi nella nota esplicativa del SA e non è esaustivo.

L'HMRC ritiene che gli apparecchi che svolgono funzioni che potrebbero altrimenti essere svolte manualmente in un contesto d'ufficio devono essere inclusi nella voce 8472. L'apparecchio in questione accetta banconote a titolo di pagamento da parte dei consumatori, ne determina la validità e le conserva al suo interno. L'iPRO-RC rifiuta le banconote non valide «sputandole» indietro all'utente e conserva le banconote in eccesso (nella cassetta di sicurezza che può essere rimossa dall'iPRO-RC). L'HMRC ritiene che tali compiti siano simili a quelli che sarebbero stati tradizionalmente svolti dal personale di un ufficio prenotazioni, di un casinò, di un negozio o di un contesto simile in cui devono essere effettuati pagamenti di beni e servizi. Stando così le cose, la descrizione dell'apparecchio come «macchina per ufficio» è più appropriata di una descrizione limitata al funzionamento tecnico di un componente dell'intera macchina.

Nel valutare le caratteristiche oggettive del dispositivo nel suo complesso, l'HMRC ritiene che esso funzioni come una macchina per ufficio come prescritto alla voce 8472 e alle relative note esplicative del sistema armonizzato ad essa applicabili. Inoltre, l'elenco delle macchine all'interno della nota esplicativa del sistema armonizzato è giuridicamente vincolante in quanto espressamente menzionato nella sottovoce 8472 90 90. L'HMRC ritiene che i compiti svolti meccanicamente dall'iPRO-RC, e la parte principale delle sue caratteristiche intrinseche, rappresentino l'esecuzione meccanica di compiti tradizionalmente svolti dal personale in un contesto d'ufficio (in particolare laddove per ufficio si

intendono anche negozi, stazioni, ecc.). Le caratteristiche intrinseche dell'apparecchio sono molto più simili a quelle di una «macchina da ufficio», come intesa e descritta nella NC e nella nota esplicativa del sistema armonizzato, piuttosto che limitarsi alla verifica ottica delle banconote, come unica o principale funzione (v. sentenza del 22 marzo 2017, GROFA GmbH e a., C-435/15 e C-666/15, EU:C:2017:232, tali caratteristiche dovrebbero essere adeguatamente considerate come parte del processo di classificazione).

L'HMRC sostiene che, per quanto riguarda l'iPRO-RC e i compiti molteplici che svolge, la classificazione alla voce 9031 amplierebbe la portata di tale voce inutilmente, in modo illegittimo e oltre il limite ragionevole. Inoltre, tale classificazione ignorerebbe la formulazione della nota esplicativa del sistema armonizzato, «salvo disposizioni contrarie (...)». La NC prevede specificamente che i distributori automatici di banconote rientrino nella voce «macchine per ufficio». Orbene, sarebbe in contrasto con tale approccio includere nella categoria «macchine da ufficio» gli apparecchi di questo tipo, ma non l'iPRO-RC della JCM. L'HMRC sostiene che l'iPRO-RC è più simile a un bancomat o ad altri tipi di macchine da ufficio definite, che a un apparecchio sviluppato esclusivamente per la misurazione e il controllo. Inoltre, altri Stati membri hanno classificato gli apparecchi che contano il denaro alla voce NC 8472 (v. ad esempio le ITV rif. DE2993/17-1 del 24 aprile 2017 e DE123/17-1 del 12 giugno 2017) e un simile approccio per l'iPRO-RC sarebbe maggiormente coerente.

L'HMRC concorda con la Commissione sul fatto che l'iPRO-RC non può essere classificato alla voce 9031 in quanto esso è più di un apparecchio di controllo.

L'HMRC ritiene che ulteriori chiarimenti da parte della Corte di giustizia circa la portata e l'applicazione della voce 8472 sarebbero utili nelle circostanze del caso di specie e in generale. In particolare, la voce 8472 sembra consentire un'ampia applicazione e la nota esplicativa del SA la esplicita. Tuttavia, le note esplicative fanno anche riferimento ad apparecchi che richiedono «un basamento che permetta di posarli su un tavolo o una scrivania, ecc.», pur escludendo espressamente gli strumenti a mano, che «non hanno tale basamento».

La JCM si avvale della nota esplicativa del SA per affermare che l'iPRO-RC non può essere una «macchina per ufficio» in quanto non può essere fissato o collocato su una scrivania. L'HMRC non ritiene che la formulazione della nota esplicativa del SA intenda limitare la voce più ampia e le sottovoci con codice 8472.

Ad eccezione dell'elenco di esempi di «macchine per ufficio» di cui sopra, la Corte non è vincolata dalle note esplicative del sistema armonizzato e può quindi disattenderle. In ogni caso, secondo l'HMRC il testo in parola può essere ragionevolmente interpretato nel senso che la macchina deve avere una base per il fissaggio ad un oggetto, non necessariamente una scrivania o un tavolo.

L'HMRC ritiene che l'intenzione potrebbe essere stata semplicemente quella di distinguere le macchine della voce 8472 dagli strumenti a mano che più in generale rientrano nel capitolo 82. Inoltre, un'interpretazione così restrittiva è in contrasto con altri esempi riportati nelle note della voce 8472, come i bancomat, che sono quasi sempre integrati in una struttura anziché essere fissati o poggiati su una scrivania.

L'HMRC ritiene che l'iPRO-RC sia più simile a un apparecchio della tipologia bancomat, chiaramente rientrante nell'ambito di applicazione della voce 8472, e quindi la sua classificazione corretta dovrebbe essere quella di «macchina per ufficio».

Tenendo conto dei precedenti orientamenti della Corte, l'HMRC ritiene che la Commissione abbia agito di concerto con gli altri Stati membri nel tentativo di classificare l'iPRO-RC e si sia avvalsa della sua ampia discrezionalità per definire adeguatamente il contenuto delle voci doganali e la classificazione dell'iPRO-RC. In tal modo, la Commissione non ha modificato (secondo l'HMRC) il contenuto o la portata delle voci doganali. Al contrario, è opinione dell'HMRC che la classificazione alternativa alla voce NC 9031 ne modificherebbe il contenuto e la portata, estendendoli in modo inammissibile al di là degli apparecchi di misurazione e di controllo. L'uso per cui è inteso il prodotto è molto più esteso della misurazione e del controllo e la macchina svolge compiti generici che tradizionalmente verrebbero eseguiti manualmente in un contesto d'ufficio secondo l'ampia descrizione dello stesso di cui alla detta voce. Le caratteristiche e le qualità intrinseche che destano interesse nel suo mercato non sono soltanto la verifica e il controllo, ma la gestione del denaro nel suo complesso e l'automazione di attività altrimenti ad alta intensità di lavoro in circostanze in cui al personale sarebbe altrimenti richiesto di controllare e maneggiare denaro, custodendolo in modo sicuro oltre ad interagire con la clientela.

Di conseguenza, l'HMRC ritiene che la Corte sarebbe nel giusto se dichiarasse il regolamento 2016/1760 valido e confermasse come corretta la classificazione dell'iPRO-RC alla sottovoce 8472 90 70.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha concluso che il regolamento 2016/1760 si applica al prodotto identificato come iPRO-RC. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che sussistano validi motivi a sostegno della tesi dell'invalidità del regolamento 2016/1760, in quanto esso limiterebbe o estenderebbe in modo inammissibile l'ambito di applicazione di una delle due sottovoci o perché la sua applicazione non terrebbe in debito conto la nota esplicativa della NC e/o la nota esplicativa del SA riguardanti le voci e le sottovoci riferibili a ciascuna di esse.

Il giudice del rinvio ritiene che la posizione dell'HMRC sull'applicabilità della nota l(m) debba considerarsi errata. Se il comitato ha classificato la classe di

validatori di banconote alla voce 8472 senza riferimento ai termini della nota l(m), ciò sembrerebbe, di per sé, un motivo di potenziale invalidità.

La nota 1, lettera m), stabilisce chiaramente che la classificazione al capitolo 90 ha la precedenza sul capitolo 84, con la conseguenza che la considerazione delle disposizioni di cui al capitolo 90 avrebbe dovuto rappresentare il presupposto per la classificazione dell'iPRO-RC. Dai verbali del comitato non si evince con certezza che si sia presa in considerazione la classificazione al capitolo 90 prima di passare al capitolo 84.

Le note alla sezione XVI e al capitolo 90 prevedono che «[s]alvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

Sulla base degli accertamenti di fatto di cui sopra, il giudice del rinvio ritiene che sia evidente che l'iPRO-RC è un apparecchio che consta della combinazione di due macchine o almeno di componenti che svolgono funzioni complementari: la testina di scansione con il microcontrollore per la convalida/misurazione/controllo e il riciclatore; inoltre, a prima vista, la nota 3 relativa alla sezione XVI e poi la nota 3 relativa al capitolo 90 richiedono che sia presa in considerazione la funzione principale.

La nota 4 relativa alla sezione XVI e la nota 3 relativa al capitolo 90 prevedono che, quando gli elementi componenti assicurano congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del [capitolo 90/sezione XVI], l'insieme è da classificare nella voce corrispondente a tale funzione.

Anche in questo caso, dal verbale della riunione non risulta evidente che il comitato abbia considerato o determinato la funzione o la funzione principale della macchina che stava esaminando (sempre che abbia effettivamente esaminato una specifica macchina). L'HMRC sostiene che la funzione dell'iPRO-RC è la gestione automatizzata dei contanti e lo fa con riferimento al materiale promozionale dell'iPRO-RC e al posizionamento di mercato della JCM. Sostiene che in quanto tale soddisfa la funzione chiaramente definita di cui alla voce 8472. La JCM sostiene che la funzione principale è la convalida delle banconote, cosa che comporta asseritamente il controllo e la misurazione ottica e magnetica in assolvimento della funzione di cui alla voce 9031.

Il giudice del rinvio ha constatato che la destinazione d'uso dell'iPRO-RC è la validazione delle banconote allo scopo di custodirle in modo sicuro o di erogarle, a seconda delle istruzioni del dispositivo host. Questo è stato stabilito in riferimento alle caratteristiche osservabili della macchina. Per giungere a tale conclusione il giudice del rinvio non ha tenuto conto del materiale pubblicitario o della posizione di mercato della JCM atteso che la destinazione d'uso di un prodotto è rilevante ai fini della classificazione solo se è intrinseca al prodotto e

che tale carattere intrinseco deve poter essere valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto.

Per quanto riguarda la questione della funzione principale della combinazione di macchine, il giudice del rinvio conclude che essa è la validazione delle banconote. Senza validazione dell'associata funzione di accettazione delle banconote, tutte le altre funzioni diventano in gran parte irrilevanti o per lo meno sussidiarie.

DOCUMENTO DI LAVORO